



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 10/18/PRES

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ STUDIO TV1 NEWS S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “GALAXY TV”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 15/2017 - PROC. 17/18 MRM-
CRC)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A, recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Co.re.com. Lombardia in data 16 dicembre 2009*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 15/2017 del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - adottato in data 24 novembre 2017 e notificato in pari data alla società Studio TV1 news S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Galaxy TV*”;

VISTA la delibera n. 148/17/CSP adottata dal Commissione servizi e prodotti dell’Autorità nella riunione del 17 luglio 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, cont. n. 15/2017, è stato contestato in data 24 novembre 2017 e notificato in pari data alla società Studio TV1 news S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Galaxy TV*”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi. In particolare, nella fattispecie *de qua*, a seguito della segnalazione di un privato per la presunta violazione della normativa a tutela dei minori, gli uffici preposti del CO.RE.COM Lombardia hanno richiesto alla suddetta società di fornire copia delle registrazioni relative al periodo 01 - 08 ottobre 2017. Con risposta pervenuta in data 06 novembre 2017 (prot. n. 27799) la società informava gli Uffici del CO.RE.COM Lombardia che “*a seguito dell’instabilità del sistema di registrazione affidato a tipici sistemi operativi le registrazioni audiovisive trasmesse non potevano che essere incomplete e che, per il medesimo motivo, l’intera giornata dell’8 ottobre 2017 risultava assente*”;

2. Deduzioni della società

La società Studio TV1 news S.p.A ha presentato in data 13 dicembre uno scritto difensivo in cui, in merito ai rilevi mossi dal CO.RE.COM. Lombardia, ha, sostanzialmente, dichiarato che “[...] *Ciò che è stato effettivamente contestato dall’Organo addetto al controllo dell’osservanza delle disposizioni regolamentari assunte come violate è la mera parzialità della copia delle registrazioni trasmesse, circostanza alla quale l’ordinamento non fa conseguire alcun tipo di sanzione amministrativa*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, conferma, secondo quanto contestato dal Comitato regionale per comunicazioni Lombardia, che la società Studio TV1 news S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Galaxy TV*”, ha commesso la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS non avendo adempiuto all’obbligo ivi previsto.

Infatti, occorre precisare che, l’obbligo di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla società di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l’assolvimento *non parziale* della prescrizione in questione.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, questa Autorità rileva dimostrata la violazione delle succitate norme in quanto le registrazioni della programmazione relative al periodo compreso fra le ore 00:00 del giorno 01 ottobre 2017 e le ore 24:00 dell’8 ottobre 2017 risultano essere incomplete, in quanto non sono pervenute le registrazioni relative al giorno 8 ottobre 2017. Per tale motivazione si ritiene la registrazione non integrale e pertanto non conforme alla normativa vigente secondo cui “*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[...]”. La modalità di registrazione dei programmi, infatti, deve essere tale da garantire la replicabilità degli stessi a fronte di richiesta dell’autorità di vigilanza e dell’autorità giudiziaria. Solo in tal caso può escludersi la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera 353/11/CONS. La *ratio* della norma, infatti, è quella di rendere possibile il controllo sull’emesso televisivo in relazione a tutti i giorni richiesti. La circostanza addotta dalla Società in parola per la quale “ *a seguito dell’instabilità del sistema di registrazione affidato a tipici sistemi operativi le registrazioni relative all’intera giornata dell’8 ottobre 2017 risultava assente*”, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo della conservazione della registrazione *integrale* dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione.

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che “*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione [...]*”;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall’Associazione sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento dell’obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l’esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell’attività di diffusione radiotelevisiva, è relativo ad un solo giorno rispetto a quelli richiesti dal CO.RE.COM Lombardia.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C. Personalità dell'agente

La società, titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, non ha dimostrato, di fatto, di essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente. L'associazione *de qua*, inoltre, ha posto in essere una condotta che presenta carattere recidivante, avendo commesso una nuova violazione della stessa indole rispetto a quella precedentemente perseguita con la sopraccitata delibera n. 148/17/CSP.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 15/2017 nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza dello stesso;

ORDINA

alla società Studio TV1 news S.p.A., con sede legale in Cremona, via Bastida n. 2, CF 10026760016, fornitore del servizio di media su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio "*Galaxy TV*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245348010238000, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 10/18/PRES*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 10/18/PRES*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani